

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

UFFICIO SPORT

**REGOLAMENTO D'USO
E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE
DI PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 31/08/2009

ART. 1 - FINALITÀ

Scopo del presente regolamento è di disciplinare, mediante il rilascio di concessioni d'uso e nel rispetto delle Indicazioni contenute nella normativa vigente. l'uso delle palestre e degli impianti sportivi:

- nelle palestre scolastiche sia di proprietà comunale che provinciale, in orario extrascolastico;
- nelle restanti palestre ed impianti sportivi di proprietà comunale.

La concessione d'uso è limitata all'attività ginnico-sportiva con esclusione di riunioni aventi carattere diverso.

ART. 2 - CRITERI DI PRIORITÀ NELLE ASSEGNAZIONI

Le richieste di utilizzo di palestre verranno esaminate dopo aver accertato che la società o gruppo sportivo richiedente:

1. abbia sede legale nel Comune di Forlimpopoli da almeno 3 (tre) anni salvo deroga motivata della Giunta Comunale;
2. svolga la propria attività senza fini di lucro;
3. non sia in stato di morosità verso l'Amministrazione comunale.

Una volta accertati i suddetti requisiti preliminari si procederà all'assegnazione delle palestre e alle predisposizione del prospetti orari secondo i seguenti criteri:

a) Negli spazi che sono a disposizione nelle palestre si applicherà il criterio della continuità dell'attività. L'Ente, la Società o Il Gruppo sportivo, che ha svolto l'attività nella palestra oggetto di richiesta con continuità e una congrua partecipazione di Iscritti (non meno di 5 persone per i corsi del settore promozionale, di avviamento e per adulti) avrà la priorità per la conferma degli spazi avuti in concessione nel precedente anno sportivo.

b) Qualora, dopo le conferme dell'attività svolta con continuità, si rendessero disponibili ulteriori spazi questi saranno assegnati secondo le seguenti priorità:

1. attività promozionale e di avviamento rivolta ai giovani (under 18);
2. attività di carattere promozionale e sociale promossa dagli Enti di promozione e da associazioni sportive (rivolta ai portatori di handicap, svolta dall'A.U.S.L. o da soggetti istituzionalmente riconosciuti, rivolta ad anziani);
3. all'attività di campionati ufficiali con priorità alle categoria maggiori;
4. attività rivolte agli adulti, attività di carattere ricreativo-sportivo promosse da Enti di promozione e da associazioni sportive;
5. singole manifestazioni di carattere sportivo e ricreativo promosse da Enti di promozione, associazioni sportive o privati;
6. attività promosse da gruppi spontanei, con esclusione di quelle svolte a fine di lucro.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE CONCESSIONI D'USO

La domanda di concessione d'uso, firmata dal Presidente o dal Responsabile della Società o Gruppo sportivo richiedente, deve essere rivolta al Servizio sport del Comune di Forlimpopoli, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale e presentata entro il termine annualmente stabilito.

L'ufficio comunale competente provvederà all'istruttoria delle domande avvalendosi, in caso di controversie, del parere della consulta sport. Successivamente predisporrà un prospetto annuale per le assegnazioni degli utilizzi. In caso di richiesta di utilizzo di palestra scolastica, il Comune provvederà a trasmettere il suddetto prospetto al competente organo dell'Istituzione scolastica per l'acquisizione dell'apposito parere che è vincolante ed obbligatorio.

Indi provvederà al rilascio delle concessioni d'uso.

Le domande presentate dopo il termine fissato verranno prese in considerazione solo dopo la compilazione del calendario e nel caso risultassero spazi non assegnati.

L'eventuale diniego verrà comunicato con lettera scritta al richiedente.

ART. 4 - TITOLARI DELLE CONCESSIONI D'USO

Il Comune rilascia le concessioni d'uso delle palestre sia di proprietà comunale che provinciale a Federazioni sportive affiliate al CONI, agli Enti di promozione sportiva, a Società affiliate a Federazioni sportive e/o ad Enti di promozione sportiva, ad altre associazioni sportive non rientranti fra quelle precedentemente menzionate, a singoli per lo svolgimento di giochi di squadra e per la preparazione fisica.

Le concessioni d'uso sono nominative. Non è consentita la sub-concessione, anche parziale con o senza corrispettivo, a soggetti terzi.

Il concessionario può consentire temporaneamente l'utilizzo degli spazi assegnati da parte di altri soggetti purché ne abbia richiesto ed ottenuto preventivamente l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE D'USO

La concessione d'uso ha una durata di tempo determinata, che in ogni caso non potrà eccedere l'anno sportivo (ottobre/maggio).

Il mancato utilizzo comporta comunque l'addebito della tariffa d'uso.

ART. 6 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE D'USO

La concessione è revocata:

1. Per inosservanza di una o più condizioni previste dal presente regolamento;
2. In caso di mancato pagamento del canone nei termini fissati di cui al successivo art. 15;
3. In caso di mancato utilizzo, protratto per la durata di un mese.

Oltre che nei suddetti casi la concessione d'uso può essere sospesa o revocata per esigenze legate all'attività scolastica per il decadimento di una o più delle condizioni preliminari che ne hanno consentito il rilascio, per improvvise esigenze dell'Amministrazione, per eventi che precludano l'utilizzo dell'impianto.

ART. 7 - INDIVIDUAZIONE CALENDARIO DI APERTURA DELLE PALESTRE E UTILIZZI PER ATTIVITÀ OCCASIONALI ED EXTRA CALENDARIO

Sulla base della valutazione del calendari scolastici stabiliti dal vari Istituti scolastici e fermo restando Il calendario delle festività nazionali. il Comune di Forlimpopoli provvederà a stilare ed a trasmettere ai concessionari, entro il 10 ottobre, Il calendario di chiusura delle palestre e degli impianti in occasione delle festività natalizie e pasquali.

Qualora i concessionari avessero la necessità di utilizzare le palestre occasionalmente o nel periodo extra calendario dovranno inoltrare apposita e motivata richiesta al Comune:

- a) 10 giorni prima in caso di spazi già oggetto della concessione d'uso;
- b) 40 giorni prima in caso di spazi non compresi nella concessione d'uso;
- c) le richieste di utilizzo per partite di Coppa o assimilabili, non preventivabili al momento della predisposizione del calendari federali, potranno essere inoltrate con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi consecutivi.

Il Comune rilascerà apposita concessione o autorizzazione, dopo aver accertato che sussistano le condizioni e, nel caso di richieste di cui al punto b), dopo l'acquisizione del parere di cui precedente art. 3.

Fermo restando i termini fissati dal precedenti punti a), b) e c), le palestre verranno assegnate tenendo conto primariamente dell'assegnazione annuale e secondariamente dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di domande concorrenti e nell'impossibilità di raggiungere un accordo fra le società o i gruppi sportivi interessati, si terrà conto del parere delle Federazioni sportive competenti o di quello della Commissione palestre.

ART. 8 - PULIZIA CUSTODIA E SORVEGLIANZA

Eccetto ove diversamente specificato pulizia custodia e sorveglianza della palestra, degli spogliatoi e dei locali utilizzati sono a carico e di competenza del concessionario, che dovrà garantire, con personale e mezzi propri, Il mantenimento delle condizioni di pulizia, ordine ed igiene.

ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

I concessionari sono responsabili dei danni cagionati alle strutture secondo il disposto della normativa vigente e sono tenuti a risarcire eventuali danni. Il concessionario assume la veste di depositario o di custode dei beni mobili e immobili già presenti e di quelli che eventualmente lo stesso introduca, previa autorizzazione, nei locali della scuola o dell'impianto per lo svolgimento della propria attività.

Di ogni danno arrecato ai locali e alle attrezzature o delle eventuali sottrazioni di materiale, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio comunale competente.

Il concessionario, nella persona del firmatario della concessione d'uso, sarà responsabile di ogni danno al patrimonio. mobile e Immobile. derivante dall'uso dell'impianto e allo stesso saranno addebitate le spese sostenute dall'ente proprietario per l'eliminazione del danno.

Qualora non sia possibile individuare il concessionario responsabile del danno, l'entità dei danni sarà posta, a carico solidalmente, dei concessionari utilizzatori.

Il concessionario deve Individuare. garantendone la presenza durante le attività sportive. Idoneo personale addetto alla gestione delle emergenze sulla base di quanto disposto dalla vigente normativa (D. Lgs. n. 626/94 e D. Lgs. 81/2008).

Allorché si verifichi qualunque evento che possa pregiudicare il corretto utilizzo della struttura e del suo contenuto il concessionario dovrà adottare modalità di comunicazione per una tempestiva informazione al Dirigente Scolastico circa gli aggiornamenti relativi alle condizioni dell'impianto e dei suoi componenti. In ogni caso deve dare immediata comunicazione di ogni fatto che possa costituire fonte di rischio per gli alunni.

Il concessionario si obbliga a sollevare la scuola e l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità di carattere civile in ordine a rischi che possano derivare dall'uso improprio dei locali, dallo svolgimento delle attività e dall'inosservanza delle disposizioni previste nel piano di valutazione dei rischi della scuola, per tutta la durata della concessione. Il concessionario terrà esente la scuola e l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile per fatti avvenuti nei locali durante il tempo di concessione, come pure da responsabilità patrimoniali per danni a persone e cose, di frequentanti o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali e delle attrezzature nei periodi di concessione.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia di eventuali danni che si dovessero verificare alla struttura e alle attrezzature esistenti, dovrà essere costituito da ogni concessionario, prima dell'inizio dell'attività, un deposito cauzionale. Per le palestre di proprietà comunale la misura di tale deposito è fissata dall'Amministrazione comunale in relazione al tipo di impianto ed indicata, unitamente alle modalità di costituzione, nella concessione d'uso. Per l'utilizzo di palestre provinciali la misura e le modalità di costituzione del deposito cauzionale sono stabilite dall'Amministrazione provinciale.

La restituzione del deposito cauzionale avverrà al termine dell'attività, su richiesta scritta dell'interessato, qualora non si siano riscontrati danni agli impianti utilizzati imputabili al concessionario.

ART. 11 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Il concessionario deve provvedere alla stipula di idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni a cose e persone, ivi compresi i prestatori di lavoro, gli utilizzatori dei locali ed i terzi che avessero comunque a trovarvisi, che si verifichino all'interno dell'impianto, intendendo per impianto l'edificio e le sue pertinenze.

ART. 12 - MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Nelle palestre che hanno ottenuto il rilascio del certificato di agibilità per manifestazioni sportive dalla Commissione provinciale di vigilanza per il pubblico spettacolo, il numero di persone cui è consentito l'accesso, negli appositi spazi, non potrà superare il limite massimo fissato nella licenza di agibilità ex art. 80 T.L.P.S. - R.D. 773/31 e successive modifiche ed integrazioni.

È proibito l'accesso di pubblico in tutti gli impianti sprovvisti di gradinate o tribune ovvero in assenza del certificato di agibilità di cui sopra.

ART. 13 - DIVIETI E NORME COMPORTAMENTALI

- a) È fatto obbligo di rispettare gli orari assegnati. L'accesso e la permanenza negli impianti e negli spogliatoi è subordinato alla presenza di almeno un istruttore o dirigente o accompagnatore maggiorenne, responsabile per conto del concessionario. L'accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell'inizio del turno (20 minuti prima nel caso di partite) e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività in palestra.
- b) È vietato l'ingresso in palestra a coloro che non partecipano direttamente all'attività sportiva o non sono espressamente autorizzati.
- c) Gli istruttori sono tenuti a far osservare agli atleti un comportamento disciplinato vigilando in modo da impedire un uso scorretto e improprio dell'impianto e delle attrezzature.
- d) È fatto obbligo a chiunque pratichi l'attività sportiva o si trovi nella condizione di dover accedere alla palestra, di calzare apposite scarpe non utilizzate anche in aree esterne.
- e) È fatto obbligo rispettare la capienza massima dell'impianto, così come indicato nella concessione d'uso.
- f) È vietato praticare "attività di calcio o calcetto all'interno delle palestre, tranne nei casi esplicitamente consentiti.
- g) È vietato apporre cartelloni pubblicitari o simili all'interno delle palestre, salvo specifiche autorizzazioni.
- h) È vietato agli utenti l'intervento autonomo nella regolazione degli impianti di illuminazione e riscaldamento.

I concessionari si impegnano a garantire l'osservanza delle suddette norme; ogni inadempienza comporterà la revoca immediata della concessione d'uso.

ART. 14 - CANONE D'USO

La concessione d'uso delle palestre è subordinata al pagamento di apposite tariffe specificate nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 15 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

I concessionari provvederanno al pagamento del canone per la concessione d'uso delle palestre sulla base di note o fatture emesse dai competenti uffici comunali. L'importo delle note o fatture dovrà essere pagato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione. In caso di mancato pagamento entro i termini indicati nel comma precedente, si procederà come segue:

- a) sollecito scritto di pagamento entro 10 (dieci) giorni;
- b) avvio della procedura per la riscossione coatta, in caso di mancato pagamento entro i termini prescritti alla precedente lettera a).

Eventuali contestazioni saranno prese in considerazione solo se pervenute, a mezzo di comunicazione scritta motivata da parte del concessionario, entro 10 giorni dalla data di emissione della nota o fattura.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, dopo l'avvenuta pubblicazione.

ART. 17- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento e si recepisce quanto stabilito dalla convenzione fra Comune di Forlimpopoli e Dirigenti scolastici per l'utilizzo di spazi scolastici in orario extrascolastico.